



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, Luigi MARINO, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, AUGELLO, AZZOLLINI, BILARDI, BONAIUTI, CASINI, COLUCCI, COMPAGNA, CONTE, DALLA TOR, D’ASCOLA, DE POLI, DI BIAGIO, DI GIACOMO, Giuseppe ESPOSITO, FORMIGONI, GENTILE, GIOVANARDI, GUALDANI, MARINELLO, PAGANO, QUAGLIARIELLO, Luciano ROSSI, SACCONI, TORRISI e VICECONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2015

Misure per il sostegno della famiglia

ONOREVOLI SENATORI. - È prioritario mettere al centro del dibattito politico il tema della famiglia, della natalità e delle esigenze ad esse legate. La famiglia è infatti non solo il soggetto promotore dello sviluppo e del benessere sociale, ma anche il luogo in cui coltivare il futuro, il desiderio di maternità e di paternità.

Secondo l'ISTAT il tasso di fecondità nel nostro Paese è attestato sull'1,39 figli per donna in età fertile (anno 2013). Quello italiano è uno dei livelli più bassi di fecondità osservato nei Paesi sviluppati ed è il risultato di una progressiva diminuzione delle nascite che è in atto da circa un secolo. La diminuzione della fecondità è stata, tra l'altro, accompagnata da importanti mutamenti nelle modalità scelte dalle coppie per avere dei figli. L'età della madre alla nascita del primo figlio, ad esempio, è andata aumentando a partire dalle generazioni di donne nate nella seconda metà degli anni cinquanta, raggiungendo oggi la soglia dei ventinove anni. In realtà in Italia si fanno pochi figli non perché non siano desiderati ma per le oggettive difficoltà economiche, lavorative e di organizzazione.

In Europa esistono Paesi - come quelli scandinavi, la Germania e la Francia - dove il Governo ha investito largamente nelle politiche familiari, determinando un incremento notevole della natalità. Ad esempio, in Francia si registra ormai un indice di fecondità assestato attorno ai due figli per donna.

Queste valutazioni risentono fortemente sia del regime di *welfare* che delle forme di sostegno sociale per le coppie, per le famiglie e per l'infanzia. Lo Stato, con particolare riferimento all'attività del legislatore,

possiede non solo le potenzialità, ma anche la responsabilità sociale di efficaci politiche a sostegno della natalità.

La Francia - la cui struttura assistenziale è più vicina a quella italiana - sembra essere attualmente il Paese che meglio ha interpretato tali necessità attualizzando politiche volte al sostegno della famiglia, considerando quest'ultima come fattore di sviluppo e crescita; basti pensare che il 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) viene destinato alle cosiddette «prestazioni familiari»: assegni generali di mantenimento (assegno di sostegno familiare, assegno per il genitore solo), prestazioni di mantenimento e di accoglienza legate alla piccola infanzia (premio alla nascita o all'adozione, assegno mensile erogato in presenza di determinate condizioni di reddito dalla nascita ai tre anni di età del bambino o al momento dell'adozione del bambino, integrazione di libera scelta di attività, integrazione della libera scelta del modo di custodia), prestazioni ad assegnazione speciale (assegno per l'istruzione di un figlio disabile, assegno per l'inizio dell'anno scolastico, assegno di presenza parentale, assegno d'alloggio, indennità di trasloco) e altre misure di agevolazione fiscale per le famiglie.

L'incremento del tasso di natalità, come è noto, è un vantaggio incomparabile - nel medio e lungo termine - per l'economia di un Paese: maggior numero di occupati, di consumatori e di contribuenti. La politica adottata in Francia porterà, in prospettiva, a un primo rimedio degli squilibri crescenti del sistema di previdenza, mentre nel breve periodo porterà a un'espansione del settore degli impieghi legati alla cura e all'educazione dei bambini.

La presente proposta di legge ha l'ambizione di varare anche in Italia una organica politica per l'inversione di tendenza nel tasso di natalità, tenendo conto - è ovvio - delle specificità del sistema di *welfare* italiano, nonché delle compatibilità di finanza pubblica, ma puntando decisamente in questa direzione.

La proposta individua tre filoni di intervento:

- 1) trattamento fiscale delle famiglie con figli a carico e dei genitori a carico;
- 2) misure specifiche di sostegno alla natalità e di incentivo al suo incremento e corrispondenti misure a favore della conciliazione lavoro-vita familiare;
- 3) agevolazioni per l'accesso alla locazione da parte delle giovani coppie e trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Con il Capo I (Trattamento fiscale della famiglia) si introducono norme immediatamente applicabili che avvicinano il nostro ordinamento fiscale ad un organico sistema di quoziente familiare.

In particolare, l'articolo 1 rivede profondamente il sistema delle detrazioni:

- elevando gli attuali massimali per i figli a carico;
- riconoscendo una più accentuata progressione per le famiglie via via più numerose;
- riconoscendo una specifica detrazione aggiuntiva per i genitori a carico del contribuente, al fine di incentivare il sostegno dei genitori in difficoltà economiche o non autonomi da parte dei figli: la famiglia, infatti, è luogo primario di formazione della personalità se concepita e vissuta, sempre più, come fonte di diritti e di corrispondenti doveri;
- rimediando (con l'articolo 1, comma 2) ad una palese irrazionalità della disciplina tributaria. Infatti, il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ha introdotto il limite entro il quale un familiare

viene considerato a carico: 5.550.000 lire, corrispondente agli attuali 2.840,51 euro. Da allora, nonostante siano passati quasi trenta anni, tale importo non è mai stato modificato. Nel frattempo questo limite è stato fortemente eroso dall'inflazione. Il mancato adeguamento dell'importo ha comportato una duplice stortura: da un lato, rende più difficile l'autonomia economica dei giovani e, dall'altro, favorisce la ricerca di lavori in nero, al fine di non perdere i benefici delle detrazioni e degli assegni familiari. Tale situazione risulta particolarmente evidente per gli studenti universitari che, a fronte delle importanti spese che le famiglie devono sostenere per gli studi e il mantenimento (specie per i fuori sede), hanno la necessità di ricercare piccoli lavori per garantirsi un minimo di autonomia economica.

L'articolo 2 dispone la modulazione in base al carico familiare dell'importante contributo degli «80 euro», introdotto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati dal decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La modifica ha anche la finalità di stabilizzare l'istituto e radicarlo nell'ordinamento.

L'articolo 3 interviene in materia di addizionale regionale IRPEF. Infatti, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha stabilito, a decorrere dal 2012, un aumento delle addizionali regionali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con un'aliquota base dell'1,23 per cento che può essere maggiorata:

- a) fino a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- b) fino a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- c) fino a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha stabilito che i comuni possono

gestire le addizionali comunali con aumento dall'aliquota fino allo 0,80 per cento. A fronte di questi importanti aumenti delle addizionali, sono stati introdotti dei correttivi di equità verticale, in facoltà delle regioni e dei comuni, per differenziare le aliquote in base a fasce di reddito. Ma non è stato introdotto alcun correttivo di equità orizzontale che tenga conto di quante persone (e, nel caso dei disabili, delle loro condizioni) vivono con quel reddito, rendendo quindi le addizionali e i relativi aumenti particolarmente iniqui nei confronti delle famiglie con figli, soprattutto quelle numerose e con disabili: a parità di reddito, un lavoratore con uno, due, tre o più figli a carico, paga le stesse identiche addizionali di un *single* o di una coppia senza figli. Si rende quindi necessario introdurre dei correttivi che prendano in considerazione i figli a carico.

Al Capo II si collocano una serie di misure volte a delineare un nuovo *welfare* orientato alla famiglia e alla natalità. Con gli articoli 4 e 5 viene riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sulle persone fisiche pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino. Si interviene in tal modo sulla fascia della primissima infanzia e del mero evento della nascita.

L'articolo 6 invece reca una misura specifica volta a conciliare vita lavorativa e maternità: si tratta di un incentivo alle imprese che assumono donne lavoratrici sancendo i presupposti per la fruizione, da parte delle imprese stesse, del credito di imposta disciplinandone la decorrenza e la misura, nonché specificandone la natura.

Con l'articolo 7, sempre allo scopo di non scoraggiare – sul versante lavorativo – la maternità/paternità, si aumenta il contributo corrisposto durante il periodo di congedo parentale dal 30 per cento (attuale) al 60 per cento della retribuzione, al fine di favorire la possibilità di cura e di accoglienza del nuovo nato da parte dei genitori.

Con l'articolo 8 si incrementa il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (150 milioni per l'anno 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017) con una espressa finalizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a due obiettivi, entrambi connessi alla fase della prima infanzia: il cofinanziamento degli investimenti promossi per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, e l'istituzione dell'assegno di cura e custodia, al fine di garantire un'assistente materna riconosciuta o un qualunque altro soggetto idoneo per la custodia, anche domiciliare, del bambino (articolo 8, comma 2, lettera b).

Con l'articolo 9 si interviene invece sulla fase dell'età scolare, introducendo un contributo specifico, in forma di *voucher*, per le spese di formazione e istruzione, percepibile fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.

Infine il Capo III interviene sul tema della casa. La possibilità di avere una casa, di proprietà o in affitto, rappresenta una questione sociale fondamentale, che si intreccia all'andamento del ciclo economico del Paese e può, soprattutto nel caso dei giovani, costituire un elemento determinante nella decisione di formare una famiglia. In Italia, la crescita dei valori immobiliari – che si è protratta per una lunga fase – ha contribuito a rendere difficile la possibilità per le coppie di giovani sposi non solo di effettuare un acquisto immobiliare, ma anche di accedere a contratti privati di locazione. Questa situazione è stata alimentata dalla precarietà delle condizioni del mercato del lavoro giovanile: in Italia la condizione del precariato accomuna ancora migliaia di giovani, nonostante le recenti riforme introdotte con il *Job Act* e si somma al ruolo ne-

gativamente significativo svolto dalle politiche abitative, che hanno registrato una progressiva crisi dell'edilizia residenziale pubblica.

Il problema dell'accesso alle abitazioni da parte dei giovani intenzionati a sposarsi è stato recepito da alcune legislazioni regionali che hanno previsto una riserva di alloggi nei programmi di edilizia residenziale pubblica, convenzionata o sovvenzionata. Ma è necessario andare oltre.

La Costituzione dispone, all'articolo 31, che la Repubblica deve agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia, e questo comporta la necessità di rendere organica la normativa sulle agevolazioni per l'accesso alla casa da parte di coloro che decidono di sposarsi, sia per l'acquisto sia per la locazione.

La finalità principale e fondamentale degli articoli 10, 11, 12 e 13 è quindi quella di sostenere la famiglia come risorsa primaria in tutte le sue funzioni e permettere alle giovani coppie l'accesso facilitato al diritto alla casa, sia in affitto che in proprietà (articolo 13), con particolare riferimento - per la locazione - alla formulazione di agevolazioni fiscali, sia per il conduttore che per il proprietario nel caso di contratto di locazione per giovani sposi.

Possono accedere alle agevolazioni fiscali indicate all'articolo 10 i conduttori in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 11, comma 1, ovvero tutti coloro che abbiano contratto matrimonio civile o concordatario, fino a tre anni prima della data di decorrenza del contratto di locazione, purché uno dei coniugi abbia meno di trentacinque anni di età e che essi abbiano un reddito complessivo fino a 50.000 euro lordi annui.

All'articolo 11, comma 2, viene inoltre indicato che le agevolazioni, di cui all'articolo 10, si applicano per i successivi tre anni dalla stipula del contratto di locazione o del suo rinnovo; mentre all'articolo 11, comma 3, viene stabilito che in caso di nascita del primo figlio, nelle condizioni indicate dai commi precedenti, le agevolazioni si intendono prorogate ai conduttori per il successivo triennio. È anche questa una norma chiaramente finalizzata all'incremento della natalità, che rivela la finalità dell'intero provvedimento che è quella di fare in modo che attraverso tante misure convergenti lo Stato mostri sempre un volto amichevole ai giovani che decidono di costruire una famiglia e a tutti coloro che affrontano con fiducia l'arrivo di un nuovo membro della famiglia stessa.

Con l'articolo 13 si interviene anche a favore dell'accesso in proprietà alla prima casa, incrementando il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007, in quanto tale Fondo reca oggi una copertura limitata all'anno 2015.

Infine, l'articolo 14 ha invece portata più ampia ed ha la finalità di presidiare adeguatamente sul piano fiscale l'abitazione principale - che è concetto non esattamente coincidente, ma strettamente correlato con quelli di famiglia e vita familiare - attraverso un'esenzione sia dalla TASI sia dall'IMU, inclusiva, quest'ultima, delle abitazioni di categoria A/1 (oggi escluse dall'esenzione) in quanto, per le note incongruità del sistema di accatastamento, rientrano oggi in questa categoria anche immobili che non hanno alcuna caratteristica della «abitazione di lusso».

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

TRATTAMENTO FISCALE DELLA FAMIGLIA

Art. 1.

(Detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c):

1) le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 euro»;

2) le parole: «a 1.220 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 300 euro»;

3) le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600 euro»;

4) le parole da: «con più di tre figli a carico» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «con due figli a carico la detrazione è aumentata di 300 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con tre figli a carico la detrazione è aumentata di 400 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico la detrazione è aumentata di 500 euro per ciascun figlio».

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera d), quale misura di sostegno alla assistenza recata ai genitori, è riconosciuta una detrazione pari a ulteriori 500 euro per ciascuno dei genitori, o dei genitori del coniuge non legalmente ed effettiva-

mente separato, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto fra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro».

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2016, l'importo di cui all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a 6.500 euro.

Art. 2.

(Innalzamento del tetto reddituale)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 12, i limiti reddituali di cui al comma 1-*bis* del presente articolo sono elevati del 10 per cento».

Art. 3.

(Addizionale regionale IRPEF)

1. Ai fini della determinazione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le regioni e gli enti locali, a parità di gettito complessivo, devono introdurre detrazioni in favore delle famiglie non inferiori a 50 euro per ogni figlio a carico per le addizionali regionali e a 25 euro per ogni figlio a carico per le addizionali comunali, prevedendo ulteriori agevolazioni a favore delle famiglie con figli disabili.

CAPO II

INCREMENTO DELLA NATALITÀ, SO-
STEGNO ALLE SPESE FAMILIARI E
MISURE PER LA CONCILIAZIONE DI
FAMIGLIA E LAVORO

Art. 4.

*(Agevolazioni per l'infanzia
e il puerperio)*

1. I soggetti di cui all'articolo 5 usufruiscono di una deduzione ai fini dell'IRPEF pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino dopo il parto indicate al comma 2 del presente articolo.

2. La deduzione di cui al comma 1 è applicabile:

a) alle spese sostenute dalla puerpera a seguito del parto e indicate dagli specialisti, prescritte dagli stessi o dal medico di famiglia; tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non medicinali che il medico indica come necessari per un periodo non superiore a tre mesi dalla nascita del bambino;

b) alle spese ritenute necessarie alla cura, all'accoglienza e al nutrimento del bambino fino al compimento del primo anno di età, suddivise nelle seguenti categorie:

1) latte artificiale e altri alimenti speciali;

2) igiene per l'infanzia: pannolini e detergenti;

3) accessori obbligatori per l'infanzia finalizzati al trasporto e al riposo.

3. Ai fini della deduzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle

entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo, incluse le modalità di documentazione delle spese sostenute per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

(Beneficiari)

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 8, comma 2, lettera *b*), della presente legge sono concesse ai soggetti che:

a) esercitano la potestà su bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2015;

b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;

c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Incentivi in favore delle imprese)

1. Per ogni giorno di assenza di un genitore lavoratore a causa di maternità, paternità o puerperio al datore di lavoro è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per

cento della retribuzione giornaliera onnicomprensiva lorda, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 3 milioni per ciascun beneficiario ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto a seguito della presentazione, da parte del datore di lavoro, della documentazione relativa all'assenza del lavoratore per le cause indicate nel medesimo comma 1.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo, nonché le modalità per il relativo monitoraggio.

Art. 7.

(Incremento della retribuzione in caso di congedo parentale)

1. All'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al sesto anno di vita del

bambino, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata ai sensi di quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo è dovuta un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo».

Art. 8.

(Incremento del Fondo per le politiche della famiglia finalizzato agli asili nido e all'assistenza di cura e custodia)

1. Al fine di promuovere e di garantire, su tutto il territorio nazionale, un servizio di custodia dei figli, il Fondo per le politiche della famiglia, istituito dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, da ultimo incrementato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementato nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2016 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 sulla situazione economica,

sociale e assistenziale nell'Unione europea, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) all'istituzione dell'assegno di cura e custodia per il pagamento di un'assistente materna riconosciuta o di un qualunque altro soggetto idoneo al fine di consentire la cura e la custodia del bambino. L'erogazione è differenziata in base alle categorie di reddito indicate per l'erogazione degli assegni familiari ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la fruizione dell'assegno di cui alla lettera *b)* del comma 2 del presente articolo e dell'importo dello stesso per ciascuna fascia di reddito, nonché per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di utilizzo.

Art. 9.

(Voucher per le spese di istruzione e formazione)

1. Alle famiglie con figli in età scolare è riconosciuto annualmente un contributo a fondo perduto in forma di *voucher* per la copertura delle spese di formazione e istruzione, pari a euro 1.000 per ciascun figlio

a carico. Il contributo è riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti che:

a) esercitano la potestà sui figli per i quali il contributo è richiesto;

b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;

c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le spese alla cui copertura è destinato il contributo di cui la presente articolo, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione del relativo *voucher*.

CAPO III

ACCESSO ALL'ABITAZIONE PER LE
GIOVANI FAMIGLIE E TASSAZIONE
DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 10.

*(Agevolazione fiscale per gli immobili
concessi in locazione a giovani coppie)*

1. La somma delle aliquote dell'IMU e della TASI applicabili agli immobili concessi in locazione a giovani coppie ai sensi degli articoli 11 e 12 non può superare il 2 per mille.

2. Il conduttore di immobili in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, può detrarre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un importo pari al 25 per cento del canone annuo di locazione corrisposto. Per fruire di detta agevolazione, il conduttore è tenuto ad allegare alla dichiarazione dei redditi un'autodichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti e le condizioni di cui al predetto comma 1 dell'articolo 11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente comma ed è definito il modulo per l'autodichiarazione di cui al secondo periodo del medesimo comma.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali riferite alla medesima unità immobiliare.

Art. 11.

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 10 i conduttori di immo-

bili ad uso abitativo in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) hanno contratto matrimonio fino a tre anni prima della data di decorrenza del contratto di locazione;

b) uno dei due coniugi ha un'età inferiore ai trentacinque anni;

c) hanno un reddito complessivo annuo fino a 50.000 euro lordi per un nucleo familiare di due componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è calcolato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 10 si applicano per i tre anni successivi alla stipula del contratto di locazione o al suo rinnovo.

3. In caso di nascita del primo figlio, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 10 si intendono prorogate per il successivo triennio.

Art. 12.

(Ambito di applicazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, sono ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 10 i soggetti che stipulano ovvero rinnovano, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo primario, nei quali il conduttore stabilisce la propria residenza en-

tro un mese dalla data di registrazione del contratto di locazione.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 10 spettano a condizione che i contratti di locazione stipulati abbiano una durata non inferiore a quattro anni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 non si applicano:

a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

4. Le disposizioni dell'articolo 10 non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali, in qualità di conduttori, per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

Art. 13.

(Fondo di solidarietà per i mutui per la prima casa)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Art. 14.

(Tassazione della abitazione principale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 669 le parole: «ivi compresa l'abitazione principale» sono sostituite

dalle seguenti: «ad esclusione dell'abitazione principale»;

b) al comma 671, le parole: «a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo diverso da quello di abitazione principale».

2. L'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

b) al comma 10, le parole: «categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «categorie catastali A/8 e A/9».

